



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 27 gennaio 2023

OGGETTO: DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemila ventitré il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore sedici e quarantuno minuti circa nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto in Prima Convocazione in SEDUTA D'URGENZA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
1) GIGLIO Raffaele	X	
2) AMENDOLA Oreste	X	
3) TARSITANO Anna Maria	X	
4) ALOIA Cristina	X	
5) TRIPICCHIO Giovanni	X	
6) ESPOSITO Davide	X	
7) RUGGIERO Settimio	X	
8) TERANOVA Anna		X
9) PALERMO Giampaolo	X	
10) BRUSCO Luigi Rinaldo		X
11) ARENA Stefania	X	
12) SPERANZA Pasqualino	X	
13) SATIRO TARSITANO F.		X

Assegnati N. 13-in carica N. 13-Presenti 10-Assenti 3

Assume la Presidenza l'**Avv. Raffaele Giglio** nella sua qualità di **SINDACO**, il quale verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta. Partecipa il Segretario Generale Comunale **Dr. Umberto GRECO**

Il Presidente enuncia l'argomento illustrandone ai presenti, succintamente, i contenuti salienti.

Il Consigliere Speranza, a nome della Minoranza, dichiara voto contrario in quanto l'Amministrazione Comunale si muove in senso opposto allo stato privando i contribuenti di una riduzione di costi particolarmente utile specie in un periodo di ristrettezze finanziarie quale quello attuale.

Il Presidente, unitamente al Consigliere Ruggiero, dichiara il voto favorevole della Maggioranza richiamandosi alla proposta agli atti ed ai pareri favorevoli ivi espressi chiarendo come l'atto riguardi esclusivamente i contribuenti che non hanno pagato per cui per motivi di equità contributiva si rende doverosa l'adozione della deliberazione de quo.

Si procede, quindi, a due distinte votazioni per alzata di mano: una per atto e l'altra per la sua immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto "DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022", cui si rinvia espressamente ed integralmente;

Visto il parere reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato parere del Revisore, reso con Verbale N. 1 del 25 gennaio 2023;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visti lo Statuto ed i regolamenti Comunali Vigenti, con particolare riguardo a quello di contabilità;

Viste le Altre Norme in Materia;

Con Voti 8 Favorevoli e 2 Contrari (Arena e Speranza) espressi dai presenti per alzata di mano (Assenti i Consiglieri: Brusco, Satiro Tarsitano e Terranova)

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, integralmente e senza modifiche la Proposta di Deliberazione del Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto "DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022" cui si rinvia espressamente in ogni suo contenuto;

Indi,

con Successivi Voti 8 Favorevoli e 2 Contrari (Arena e Speranza) espressi dai presenti per alzata di mano (Assenti i Consiglieri: Brusco, Satiro Tarsitano e Terranova)

DELIBERA

Di dichiarare la Presente Deliberazione Immediatamente Eseguita, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 134 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

<http://www.comune.fagnanocastello.cs.it/>

PEC: protocollo@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DINIEGO STRALCIO PARZIALE, ART. 1, COMMI 227-229 DELLA LEGGE N. 197/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 1, comma 227, della L. 197/2022, ai sensi del quale *“Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*.

RICHIAMATO altresì il successivo comma 228, ai sensi del quale *“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*.

CONSIDERATO che, in base al comma 229, *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio*

2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."

RITENUTO di non applicare le predette disposizioni, ritenendo più conveniente per l'ente la disciplina di cui al comma 231, il quale prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.p.r. 602/1973 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTA la competenza del Consiglio, oltre che in considerazione degli impatti delle predette misure sul bilancio dell'ente, anche in ossequio all'art. 50 della legge n. 449/1997, per cui "nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie" i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni.

RITENUTO, pertanto e di quanto precede, di provvedere in merito.

VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;

VISTE la Altre Norme in Materia;

ESPRIMENDO, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità Tecnica e Contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

1. per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990 di non applicare la disciplina di cui ai commi 227-229 della legge n. 197/2022;
2. di trasmettere la presente deliberazione all'agente della riscossione ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 del decreto-legge n. 201/2011, disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Fagnano Castello 23.01.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Marco De Rito

Letto, Approvato e Sottoscritto

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
Avv. Raffaele Giglio

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE
Dott. Umberto Greco

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTESTA**

1. che la presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 27 gennaio 2023:
È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IL GIORNO 30 gennaio 2023
E VI RIMARRA' PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;
2. È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27 gennaio 2023 in quanto:

X Dichiarata immediatamente eseguibile;
Sono decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

Fagnano Castello, 30 gennaio 2023

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rosetta Sirimarco

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.